

# STATUTO DEL MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

#### Art. 1

Il Museo Storico Italiano della Guerra, organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS, fondato nel 1921, che ha ottenuto il primo riconoscimento giuridico dalla Regia Prefettura di Trento in data 7 giugno 1924 con l'approvazione del primitivo statuto - successivamente sostituito da un secondo approvato d'ordine del Presidente della Repubblica con decreto n. 874 dato in Roma il 13 gennaio 1956 -, ha sede nel Castello di Rovereto, al n. 7 di Via Guglielmo Castelbarco.

#### Art. 2

Il Museo è centro di cultura nel campo della storia e della tecnica in relazione ai fenomeni bellici.

Esso si prefigge la promozione e valorizzazione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare di interesse storico - artistico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089, riconosciuto tale con delibera del 10 aprile 1996 della Commissione Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento. Il Museo non può svolgere attività diversa da quella sopra menzionata ad eccezione di quella ad essa direttamente connessa e di quelle accessorie per natura all'attività istituzionale, ai sensi dell'articolo 10 (dieci) punto 5 (cinque) del Decreto legislativo 460/97.

Si considerano attività esemplificative o comunque connesse a quella istituzionale:

- a) la raccolta, la conservazione, la catalogazione, lo studio di materiali e documenti di qualsiasi specie relativi alla storia delle guerre e degli armamenti;
- b) la ricerca storica, in particolare sulla prima guerra mondiale, sotto tutti i profili culturali e disciplinari;
- c) la diffusione (attraverso il percorso espositivo, la biblioteca, l'archivio, mostre temporanee, pubblicazioni e altre iniziative) di una conoscenza critica della storia delle guerre, dell'arte militare, degli oggetti e dei documenti ad esse attinenti;
- d) la collaborazione con le istituzioni dello Stato e con altri enti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per la salvaguardia e per lo studio di oggetti, documenti e manufatti significativi per la conoscenza delle guerre e delle armi;
- e) una particolare attenzione agli aspetti e ai documenti di storia regionale e locale;
- f) il sostegno al lavoro della scuola e all'educazione permanente, anche attraverso proprie proposte e sollecitazioni di carattere didattico o divulgativo.

## TITOLO II

### PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

#### Art. 3

Il patrimonio del Museo è costituito:

- a) dalle collezioni e dai materiali esposti al pubblico;
- b) dalle collezioni e dai materiali dei depositi di conservazione;
- c) dai materiali che compongono la biblioteca e gli archivi;
- d) da apparecchiature, strumenti, attrezzi, suppellettili e mobili dei laboratori e degli uffici;
- e) dai beni che perverranno al Museo per donazione pubblica o privata, lascito, disposizione legislativa o amministrativa, o per acquisto;
- f) dai materiali prodotti o acquistati dal Museo e destinati alla vendita;
- g) dagli immobili di proprietà
- h) da eventuali brevetti o diritti.

#### Art. 4

I mezzi finanziari del Museo sono:

- a) le quote sociali;
- b) le entrate per la vendita dei biglietti d'ingresso al Castello, all'esposizione permanente, alle mostre e ad altre eventuali manifestazioni organizzate dal Museo;

- c) le entrate per la vendita di pubblicazioni, cartoline, oggetti-ricordo e materiali simili;
- d) i corrispettivi delle attività di ricerca e didattiche e dei servizi resi a terzi dalle attività dei laboratori;
- e) i canoni di affitto dei beni immobili;
- f) i contributi degli enti pubblici e privati;
- g) le offerte e i lasciti fatti da enti, associazioni e privati;
- h) il ricavato dell'eventuale vendita di beni mobili o immobili;
- i) ogni altro provento finanziario.

Il Museo non può distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre «ONLUS» che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Il Museo – ONLUS ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle attività ad esse direttamente connesse.

### TITOLO III

#### CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEI SOCI; LORO DIRITTI E DOVERI

##### Art. 5

Possono divenire soci ordinari del Museo persone fisiche, persone giuridiche, associazioni e comitati non giuridicamente riconosciuti che ne facciano domanda scritta al Consiglio. Questo decide inappellabilmente, con delibera da assumere con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, entro il primo trimestre di ogni anno.

Non possono essere ammessi annualmente nuovi soci ordinari in numero superiore a un decimo di quelli già iscritti.

##### Art. 6

Possono essere nominati soci onorari del Museo, con delibera del Consiglio assunta con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, persone fisiche e giuridiche che

abbiano effettuato donazioni di eccezionale significato in beni, denaro o materiali, o prestatato attività di particolare rilievo nell'interesse dell'istituzione.

Non possono essere nominati annualmente nuovi soci onorari in numero superiore a cinque.

In sede di Assemblea Generale, viene conferito ai nuovi soci onorari un diploma di benemerenzza.

#### Art. 7

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare all'Assemblea Generale con voto attivo e passivo;
- b) di esaminare il bilancio consuntivo e quello preventivo, che saranno a disposizione di tutti i soci nella sede del Museo una settimana prima della data fissata per l'Assemblea Generale ordinaria;
- c) di presentare per iscritto al Consiglio interrogazioni o proposte circa la gestione finanziaria e le attività istituzionali del Museo;
- d) di accedere gratuitamente al Castello e al Museo;
- e) di godere di sconti sull'acquisto di pubblicazioni o altri oggetti messi in vendita dal Museo;
- f) di ricevere gratuitamente la pubblicazione periodica del Museo.

I soci minorenni, fermi restando gli altri diritti di cui sopra, non hanno diritto di voto in Assemblea Generale.

#### Art. 8

I soci si impegnano a collaborare, nei limiti del possibile, alle finalità dell'istituzione. Essi hanno il dovere di uniformarsi alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti sociali. I soci, inoltre, hanno l'obbligo di versare la quota annuale nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio.

I soci che non corrispondessero ai doveri di cui sopra incorreranno nelle sanzioni decise dal Consiglio, che saranno applicate dopo aver sentito il parere del Collegio dei Proviviri.

TITOLO IV  
ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art. 9

Sono organi del Museo:

1. l'Assemblea Generale dei Soci
2. il Consiglio
3. il Presidente
4. il Collegio dei Revisori dei Conti
5. il Collegio dei Proibiviri

Art. 10

L'Assemblea Generale è convocata due volte l'anno, distintamente per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i soci con lettera ordinaria. La convocazione, inoltre, sarà pubblicata su un quotidiano a diffusione regionale, in cronaca di Rovereto, almeno 15 giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione sarà altresì apposto all'albo sociale.

L'Assemblea Generale può essere convocata in via straordinaria per decisione del Presidente o per delibera del Consiglio, oppure a seguito di richiesta motivata, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

Art. 11

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da indirsi almeno ventiquattro ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni socio ha diritto di rappresentare, con procura scritta, non più di un altro socio; le deleghe regolari vanno considerate quali componenti del numero legale.

Art. 12

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti espressi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno voto.

Per deliberare modifiche allo statuto occorrono la partecipazione di almeno la metà dei soci e la maggioranza dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Per le delibere di cui al comma precedente il voto dovrà essere palese, per alzata di mano, e potrà altresì essere espresso per corrispondenza. Negli altri casi sarà segreto quando si tratti di persone e quando i partecipanti a maggioranza lo richiedano.

#### Art. 13

Spettano all'Assemblea Generale:

- a) la discussione e il voto sulle attività sociali;
- b) la discussione e il voto sui bilanci consuntivo e preventivo;
- c) l'elezione, ogni quattro anni, di otto Consiglieri;
- d) l'elezione, ogni quattro anni, di tre Revisori dei Conti effettivi e di uno supplente;
- e) l'elezione, ogni quattro anni, di tre Probiviri effettivi e di uno supplente;
- f) l'autorizzazione al Consiglio ad assumere mutui, fissandone i limiti;
- g) la delibera di eventuali modifiche allo statuto;
- h) la delibera di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale;
- i) la discussione e il voto su altri temi all'ordine del giorno.

#### Art. 14

Il Consiglio è costituito da otto Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale e da cinque Consiglieri di diritto; esso dura in carica quattro anni.

Sono Consiglieri di diritto:

- a) un rappresentante del Ministero della Difesa - Esercito;
- b) il Sindaco di Rovereto o un suo delegato;
- c) un rappresentante della Provincia Autonoma di Trento;
- d) un rappresentante degli eredi di Riccardo Caproni.
- e) un rappresentante dell'A.P.T. di Rovereto.

#### Art. 15

Nella prima riunione del suo mandato, convocata dal Consigliere più anziano, il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente, a scrutinio segreto e a maggioranza, con un numero di voti non inferiore alla metà dei suoi componenti.

#### Art. 16

Nelle successive riunioni il Consiglio è convocato dal Presidente o su presentazione di un ordine del giorno sottoscritto da almeno quattro Consiglieri.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi e con la presenza di almeno sei Consiglieri; in caso di parità decide il voto del Presidente. Per la nomina di nuovi soci onorari è richiesta la maggioranza di due terzi dei voti espressi.

#### Art. 17

Sono compiti del Consiglio:

- a) deliberare la convocazione dell'Assemblea Generale stabilendone la data e l'ordine del giorno;
- b) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- c) approvare i regolamenti attuativi dello statuto e quelli relativi al funzionamento dell'istituzione;
- d) amministrare il patrimonio sociale e determinare gli indirizzi e le attività del Museo;
- e) nominare i soci onorari;
- f) deliberare l'ammissione di nuovi soci ordinari;
- g) proporre all'Assemblea la nuova determinazione delle quote sociali;
- h) determinare il prezzo dei biglietti di ingresso all'esposizione permanente, alle mostre e ad altre eventuali manifestazioni organizzate dal Museo;
- i) assumere il Provveditore, nominare i Conservatori e determinarne gli incarichi e gli emolumenti;
- j) nominare il Comitato Scientifico i cui membri possono anche essere esterni all'istituzione.

#### Art. 18

Il Presidente è il rappresentante legale dell'istituzione.

Spetta al Presidente:

- a) convocare l'Assemblea Generale ordinaria su delibera del Consiglio;
- b) convocare l'Assemblea Generale straordinaria secondo quanto stabilito dall'art. 10, o di propria iniziativa qualora ne ravvisi la necessità;
- c) presiedere le riunioni dell'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria;
- d) convocare il Consiglio su un ordine del giorno e presiederne la seduta;
- e) assicurare la verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio;
- f) curare gli interessi sociali e amministrare il patrimonio svolgendo tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- g) delegare lo svolgimento di specifiche attività dell'istituzione a membri del Consiglio.

Il Presidente può impegnare l'associazione per atti di straordinaria amministrazione solo su mandato del Consiglio.

#### Art. 19

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

#### Art. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da uno supplente, eletti dall'Assemblea Generale tra persone esperte di contabilità e bilancio, anche esterne all'istituzione.

Nomina al proprio interno un Presidente e dura in carica quattro anni.

I Revisori dei Conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

#### Art. 21

Il Collegio dei Provisori è costituito da tre membri effettivi e da uno supplente,

eletti dall'Assemblea Generale. Nomina al proprio interno un Presidente e dura in carica quattro anni. Decide inappellabilmente su vertenze relative all'attività sociale sorte tra soci, oppure tra soci e l'istituzione con i suoi organi, su richiesta di una delle due parti. Esprime inoltre il parere di cui all'ultimo comma dell'art. 8.

## TITOLO V

### RUOLI TECNICI

#### Art. 22

Sono ruoli tecnici del Museo:

- a) il Provveditore;
- b) i Conservatori;
- c) il Comitato Scientifico.

#### Art. 23

Al Provveditore sono demandati compiti di gestione e di direzione del Museo. È assunto dal Consiglio, che ne definisce, per regolamento o specificamente, i termini di ruolo e di mandato, nonché il compenso.

#### Art. 24

I Conservatori collaborano con il Provveditore nelle attività di conservazione, incremento, studio e valorizzazione delle collezioni e del patrimonio del Museo. Sono nominati dal Consiglio, che ne definisce, di volta in volta o per regolamento, i termini di ruolo e di mandato, nonché il compenso.

#### Art. 25

Al Comitato Scientifico è demandato il compito di proporre l'impostazione culturale dei programmi del Museo. È nominato dal Consiglio, che definisce, di volta in volta o per regolamento, le sue funzioni collegiali e, inoltre, numero, criteri di scelta e mandati specifici dei suoi membri. Decade insieme al Consiglio che lo ha nominato.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

In caso di scioglimento dell'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 662/1996, ogni oggetto del suo patrimonio sarà affidato al Comune di Rovereto, il quale l'avrà in custodia finché sarà possibile farne consegna ad altra istituzione non lucrativa di utilità sociale o destinarlo a fini di pubblica utilità che, a giudizio del Consiglio Comunale, corrisponda agli scopi per i quali è sorto il Museo.

Art. 27

Il presente statuto può essere accompagnato da regolamenti di attuazione deliberati dal Consiglio.

Art. 28

Per quanto non è previsto né dal presente statuto né dagli eventuali regolamenti previsti dall'articolo precedente valgono le disposizioni di legge.

*Approvato dall'Assemblea Generale dell'8 maggio 1998, presente il notaio Dr. Santo Bonfiglio che lo ha registrato a Rovereto il 22 maggio 1998 al n. 594 Serie I.*